

GUIDA SULL'APPLICAZIONE DEL NUOVO TARIFFARIO PER LE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI TERRA

D: Quali sono le nuove tariffe per le verifiche degli impianti di terra ai sensi del DPR 462/01?

Le tariffe sono individuate dal Decreto del Presidente dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) del 7/07/2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18/07/2005 e successive modificazioni, così come disposto dal D.L. 162 del 30 dicembre 2019 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2019

D: A Chi si rivolgono le nuove tariffe?

R: A tutti i soggetti destinatari degli obblighi di verifica degli impianti di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione ai sensi del DPR 462/01, senza esclusione alcuna.

D: Chi deve applicare le nuove tariffe?

R: Tutti gli organismi abilitati alle verifiche degli impianti di messa a terra ai sensi del DPR 462/01 sono tenuti ad applicare le nuove tariffe, senza eccezioni.

D: Se un cliente aveva già stipulato un contratto prima dell'entrata in vigore del decreto ad un prezzo diverso, esso perde di efficacia? Può mantenere i prezzi vecchi?

R: Ai sensi dell'art. 1339 c.c. tutti i contratti già in essere si mantengono validi ma si intendono modificati ed automaticamente adeguati per legge alle nuove tariffe, senza necessità di procedere ad una nuova ricontrattualizzazione. Si può parlare, in questo caso, di un'inserzione automatica di clausole nel contratto originariamente stipulato ai sensi del suddetto articolo (secondo cui "Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti"). In conclusione, ogni contratto viene automaticamente integrato e modificato, solo per quanto attiene alle tariffe delle singole verifiche, in virtù delle disposizioni di legge.

D: il nuovo tariffario si applica solo alle aziende o anche alla pubblica amministrazione?

R: il decreto non fa distinzione, per cui il tariffario si applica a tutti i destinatari soggetti al DPR 462/01, privati e pubblici.

D: come si incastra il nuovo tariffario con le stazioni appaltanti pubbliche o private che indicano gare con indicazione di ribasso su un tariffario o tramite piattaforma MEPA?

R: il nuovo tariffario si applica indipendentemente dalla forma di contratto e/o dalla formula di aggiudicazione (appalto, MEPA, ecc); ciò significa che: a) eventuali gare che prevedono ribassi su prezzi o propongono prezzi in partenza già più bassi del tariffario devono essere segnalate alla stazione appaltante come non corrette e con richiesta di essere riformulate, b) ogni ente non può scendere sotto al tariffario di legge; c) la stazione appaltante si troverà diverse offerte uguali nel prezzo e l'aggiudicazione dovrà avvenire secondo altri criteri di volta in volta previsti in gara (sorteggio, punteggio tecnico, ribasso su altri servizi contestualmente messi a gara, ecc.)

D: il cliente può recedere da un contratto esistente o da un appalto già affidato per via del nuovo tariffario?

R: il cliente può sempre recedere (senza giusta causa) nei modi e termini previsti dal contratto di appalto; ma stante l'integrazione ex lege dei nuovi prezzi non si ritiene possibile (ove non esplicitamente prevista in contratto) la possibilità di recesso dell'utente adducendo come giusta causa le modifiche introdotte dal nuovo decreto sulle tariffe; recesso che non si vede oltretutto quali vantaggi potrebbe avere, visto che tutti gli Organismi Abilitati sono vincolati all'applicazione delle medesime tariffe.

D: sono tenuti al tariffario di legge anche le ASL/ARPA?

R: Il testo del decreto fa sempre riferimento all' "organismo incaricato", senza precisazioni esplicite tra soggetti privati (abilitati dal Ministero) e pubblici (ASL/ARPA). Tuttavia, trattandosi di materia concorrente tra stato e regioni, è verosimile che ci sarà un momento di disorientamento generale da parte di ASL/ARPA, con la possibilità anche di comportamenti difformi tra una regione e l'altra.

D: Da quando si applicano le nuove tariffe?

R: Dal punto di vista legale a partire dal 31/12/2019, ai sensi del DL Milleproroghe n.162/2019, gli Organismi che effettuano attività di ispezione in ambito DPR 462/01 sono tenuti ad applicare il tariffario ISPESL pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.165 del 18/07/2005. Di conseguenza, tutte le tariffe relative alle verifiche effettuate in data successiva all'entrata in vigore del Decreto dovranno essere adeguate alle tariffe previste dal tariffario ISPESL.

D: E' possibile praticare sconti al tariffario?

R: La nuova legge definisce in modo univoco e non negoziabile le tariffe applicabili per detto servizio. Le tariffe sono fisse e non è possibile praticare sconti a discrezione del Soggetto Incaricato. E' tuttavia facoltà dell'Organismo applicare le maggiorazioni nei casi e nei modi previsti dallo stesso tariffario (es. rimborsi spese e/o tariffe orarie per gli impianti di grosse dimensioni). E' escluso ogni ulteriore addebito al cliente per ulteriori oneri, di qualsiasi natura e tipo, che non siano espressamente indicati e previsti dal tariffario ISPESL.

D: che differenza c'è a livello di tariffe tra gli impianti in BT (Bassa Tensione, area 2 del DPR 462/01) e gli impianti in MT o AT (Media Tensione con propria cabina di trasformazione o Alta Tensione con sottostazione, area 3 del DPR 462/01)?

R: Il tariffario ISPESL non fa distinzione tra impianti in BT e MT, ma fino a 1000kW fissa solo fasce di potenza per le quali applicare il prezzo indicato (voci di prezzo da 6310 a 6420).

D: E quale prezzo applicare per gli impianti con potenze superiori a 1000 KW?

Si applica la voce di prezzo 6430 che prevede la tariffa oraria con codice tariffa n. 10 (€ 93), fermo restando il minimale indicato pari a € 2000. In altre parole se la tariffa oraria moltiplicata per tutte le ore effettive di verifica risulta inferiore al minimale si applica quest'ultimo (€ 2000), diversamente si applica il prodotto ore x tariffa oraria.

D: Quale prezzo si applica alle verifiche degli impianti contro le scariche atmosferiche?

R: Per le verifiche delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, l'Organismo Abilitato applica le specifiche tariffe indicate nel tariffario di cui al Decreto 7 luglio 2005 (codici tariffa 6210 ÷ 6280).

D: Quale prezzo si applica alle verifiche nei luoghi con pericolo di esplosione?

R: Per le verifiche degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, l'Organismo Abilitato applica la tariffa oraria con codice tariffa n. 10 (pari a €93), indicata a pagina 6 del tariffario ISPEL .

D: Quale potenza si deve considerare per calcolare il prezzo? E da dove la si ricava?

R: La potenza che l'Organismo deve considerare, ai fini dell'individuazione della tariffa della verifica dell'impianto di terra, è sempre la potenza disponibile, rilevabile dalla bolletta dell'energia.

D: L'Organismo deve acquisire le bollette o deve semplicemente annotare i dati a verbale e/o nelle offerte?

R: Gli Organismi dovranno sempre acquisire dal cliente copia della bolletta e conservarla nel rispetto delle vigenti norme in materia di privacy. Acquisire la bolletta è l'unico modo che si ha per garantire il rispetto della legge (si ricorda che la tariffa è stata prevista per ragioni di sicurezza delle persone e per garantire uniformità nei versamenti dagli Organismi ad INAIL). In caso di qualunque contestazione, solo disponendo della bolletta, l'Organismo (ed il cliente) possono dimostrare di avere rispettato quanto previsto dalla legge. Anche per tutti i contratti in essere l'Organismo dovrà organizzarsi per acquisire gradualmente le bollette dai clienti finali (ad es. in sede di verifica)

D: Come viene gestito il 5% INAIL?

R: La quota del 5% è già compresa nelle tariffe ISPEL indicate nel tariffario e non è da sommare ulteriormente a dette tariffe; tale quota viene destinata ad INAIL a cura dell'Organismo Abilitato e nella fattura al cliente sarà scorporata dal totale in quanto fatturata "fuori campo iva" .

D: il nuovo tariffario si applica ai condomini?

R: il tariffario si applica in tutti i luoghi soggetti al DPR 462/01, ovvero in quelli che rientrano nella definizione di luogo di lavoro così come definito dal D. Lgs. 81/08. Non vi è quindi dubbio che si applichi in presenza di almeno un lavoratore subordinato alle dipendenze del condominio o negli altri casi previsti dall'81/08, con tutto ciò che ne consegue (denuncia dell'impianto elettrico all'INAIL, comunicazione del nominativo dell'organismo incaricato alle verifiche, segnalazioni alle autorità di eventuali verbali negativi per violazioni di legge).

D: il datore di lavoro come deve comunicare all'INAIL il nominativo dell'organismo incaricato alle verifiche?

R: La comunicazione da parte del datore di lavoro all'INAIL deve essere effettuata tramite l'applicativo CIVA, a disposizione di tutte le aziende, già utilizzato per la presentazione delle denunce degli impianti. Durante il periodo di aggiornamento dell'applicativo CIVA la comunicazione potrà alternativamente essere inviata via PEC all'Unità Territoriale di competenza dell'INAIL usando l'apposito modulo predisposto, che i nostri clienti potranno trovare anche sul nostro sito all'indirizzo <https://www.eco-cert.it/wp-content/uploads/2020/03/Modulo-comunicazione-ad-Inail.pdf>